



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 02/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 149

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1618 del 08/03/2018

**OGGETTO: OGGETTO REGOLAMENTO REGIONALE N 3 DEL 04_08_2008 E SMI
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. PROGETTO IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI GIÀ AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA IN LOC TORRE SCACCIOTI GALLICO INTEGRAZIONE CODICI CER ED
AUMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. PROPONENTE
DOMINA SRL VIA CARMINE GULLINA FRAZ ARCHI 89121 REGGIO CALABRIA.
IMPROCEDIBILITÀ ISTANZA. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l’ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione *del settore “Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio”*;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza*”

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 14/08/2017 prot. n. 263981, ai sensi dell’art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società Domina Srl, con sede in via Carmine Gullina fraz. Archi- 89121 Reggio Calabria, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in merito al progetto per l’impianto di trattamento dei rifiuti inerti - già autorizzato dalla provincia di Reggio Calabria in Loc. Torre Scacciotti/Gallico – relativo alla integrazione Codici CER ed aumento dei quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi;

CHE a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alle lettere “z.a” e “z.b” del p.to 7 dell'all. “B” del Reg. Reg. 3/2008;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 29/11/2017, ha espresso parere d'improcedibilità dell'istanza per incoerenza con il quadro programmatico;

CHE con nota prot. n. 382540 del 7/12/2017, l'Ufficio ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii;

CHE a seguito della trasmissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 34576 del 31/01/2018 ha presentato controdeduzioni alle motivazioni espresse dalla STV nella seduta del 29/11/2017;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 21/02/2018, a seguito della rivalutazione del progetto in considerazione delle controdeduzioni presentate, ha confermato il parere d'improcedibilità dell'istanza per incoerenza con il quadro programmatico;

RITENUTO di fare propri i parere espressi dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di dichiarare **improcedibile l'istanza**, relativa al progetto per “impianto di trattamento rifiuti inerti già autorizzato dalla provincia di Reggio Calabria in Loc. Torre Scacciotti/Gallico - integrazione Codici CER ed aumento dei quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi” presentato dalla società Domina Srl, via Carmine Gullina fraz. Archi- 89121 Reggio Calabria, sulla base dei pareri espressi dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nelle sedute del 29/11/2017 e del 21/02/2018 (pareri allegati al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Domina Srl, via Carmine Gullina fraz. Archi- 89121 Reggio Calabria, al Comune di Reggio Calabria (RC), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
 Dipartimento Ambiente e Territorio
 STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
 VIA – VAS – AIA -VI

Dirigente del Settore 4
 Dipartimento Ambiente e Territorio
SEDE

SEDUTA DEL 21-02-2018

Oggetto: Istanza per la “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. per il progetto di “Richiesta di integrazione codici CER ed aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, già autorizzati dalla Provincia di Reggio Calabria, in un’area destinata alla lavorazione di materiali inerti autorizzata con concessione in sanatoria n.45 del 22 Feb. 2001” nel Comune di **Reggio Calabria (RC)** -
 Proponente: **Domina Srl**

Parere di incoerenza reso nella seduta del 29/11/2017.

Risposta alle Osservazioni del proponente acquisite al prot. n. 34576 del 31/01/18.

Premesso che:

- con domanda, assunta al prot. SIAR n. 263981 del 14/08/2017, il rappresentante legale della società proprietaria dell’impianto, chiedeva l’attivazione della procedura di “screening” di VIA sul progetto in argomento;
- con pec acquisita al prot. n. 305973/SIAR del 02/10/2017 la ditta ha trasmesso documentazione amministrativa integrativa;
- in data 23/10/2017 la domanda veniva inviata al segretario della STV per l’inserimento negli elenchi delle pratiche da sottoporre a valutazione;
- il presidente della STV assegnava l’istanza in oggetto nella seduta del 14/11/2017;
- in data 29/11/2017 la STV rendeva parere di improcedibilità per incoerenza del progetto in questione rispetto al quadro programmatico sul progetto, comunicato al proponente ex art. 10-bis della L. n. 241/90 con nota prot. n. 0382540 del 07/12/2017 e rispetto al quale la ditta ha presentato considerazioni.

In merito alle osservazioni mosse dal proponente si ribatte quanto segue:

1) la ditta sostiene che oggetto della valutazione debba essere *“solo ed esclusivamente una valutazione in termini d’impatto ambientale, riferiti al solo potenziamento di un impatto preesistente, già autorizzato tanto sotto il profilo urbanistico che sotto quello ambientale”*.

Orbene, è il caso preliminarmente di rimarcare che il merito della valutazione degli impatti viene ad essere oggetto di analisi solo dopo aver esperito le verifiche di procedibilità dell’istanza relativa proprio alle condizioni di ammissibilità della soluzione progettuale in esame, del che è stato operato da questa struttura.

Dunque, a differenza di quanto affermato non vi è stata alcuna *distorsione dell’uso della discrezionalità amministrativa* avendo la STV proceduto alle verifiche sulla documentazione prodotta tenuto conto del certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata rilasciato dal Comune di Reggio Calabria prot. n. 131306/2016, per il quale le particelle in argomento (foglio 6 Sezione Gallico n.ri 273-274-275-319-323-326-327-328 e 747) risultano essere in Zona E, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52 della L.U.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii..

Per come già evidenziato nel parere di questa Struttura del 29/11/2017, gli articoli in questione vietano le attività [di gestione] di rifiuti non derivanti da attività agricola, ed inoltre, la stessa norma, all’art. 65,

[Handwritten signatures and initials]

vieta ogni trasformazione delle aree agricole (impedendo quindi eventuali atti di impulso alla variazione urbanistica) sino all'adozione del PSC.

In tale assetto normativo il vincolo dettato dalle norme vigenti e correttamente richiamato dal certificato comunale appare inibente il tipo di attività correlata alla richiesta e quindi non consente di procedere con la valutazione ambientale di merito.

In ordine alla descritta condizione, sia dei luoghi che amministrativa delle aree in argomento, la ditta ricostruisce lo *status* dell'impianto, ribadendo che sull'area insisteva una cava con concessione in sanatoria e successivamente un impianto di recupero inerti autorizzato in procedura semplificata dalla Provincia di Reggio Calabria.

Nel merito appare opportuno significare che l'attività di cava è autorizzabile anche in zona agricola e comunque non è stato possibile rinvenire in atti una procedura di VIA esperita per la suddetta cava. In aggiunta, l'autorizzazione di un'attività di cava **deve** contenere al suo interno un piano di ripristino ambientale dell'area con conseguente restituzione dell'area ai precedenti usi del suolo. L'eventuale conversione dell'area avrebbe dovuto sottostare, completata la suddetta restituzione, ad una procedura di variante urbanistica. Né si può affermare che l'attivazione della cd. procedura semplificata ex artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. possa costituire variazione della destinazione urbanistica, atteso che tale condizione si completa esclusivamente con il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 dello stesso decreto, autorizzazione che la ditta non ha.

Sul rilievo della ditta che la valutazione della Struttura avrebbe dovuto essere esclusivamente ambientale si replica che la compatibilità urbanistica dell'attività di trattamento dei rifiuti è un presupposto che per le attività di trattamento rifiuti è sancito dall'art. 196 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché ripreso e rafforzato dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria nell'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti. Ed ancora, Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097) ha precisato che nella VIA *"La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali [...] costituisce, contrariamente a quanto prevede l'appellante, elemento indispensabile della valutazione [...] relativa alla verifica di impatto ambientale, che [...] elenca tra i documenti da produrre a cura dell'interessato 'una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica': un tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare"*.

L'effettiva destinazione urbanistica dell'area destinata alla realizzazione di un impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi anche nella procedura di Autorizzazione Unica rientra tra gli elementi che la conferenza di servizi deve tenere in considerazione nell'assumere il proprio parere, sostituendo l'approvazione del progetto ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. III, 14 luglio 2008, n. 2002). Allo stato attuale, pertanto, **la variante, per come sopra argomentato, non è ipotizzabile in virtù delle previsioni della LR n. 19/2002 e ss.mm.ii. (art. 65 richiamato nel parere di questa struttura) che vieta ogni trasformazione urbanistica in assenza di Piano Strutturale Comunale determinando, in caso contrario, violazione di legge. Ed in ogni caso la procedura di autorizzazione unica non è attivabile nel descritto assetto normativo, difettando il requisito della conformità della destinazione urbanistica rispetto alla tipologia di attività che vi si intende eseguire.**

Considerato e valutato che tutti i rilievi esposti dalla ditta non appaiono dirimenti rispetto alle ragioni che hanno condotto all'espressione di attuale improcedibilità dell'istanza riportata in oggetto per le ragioni sopra espresse;


Richiamato il proprio parere espresso nella seduta del 29/11/2017;

La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

per quanto sopra premesso e considerato, **conferma il parere di incoerenza programmatica** in ordine al progetto di “Richiesta di integrazione codici CER ed aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, già autorizzati dalla Provincia di Reggio Calabria, in un’area destinata alla lavorazione di materiali inerti autorizzata con concessione in sanatoria n. 45 del 22 Feb. 2001” sito nel Comune di **Reggio Calabria (RC)** - Proponente: **Domina Srl**, presentato per la Verifica di assoggettabilità a Via, parere **reso nella seduta del 29/11/2017** e le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate.





Resta inteso che la STV ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici inficia il presente parere. Si fa presente altresì che il presente parere non sostituisce in alcun modo visti, pareri, nulla osta in campo ambientale né sostituisce la procedura prevista dall’art. 25 commi 3, 3-bis e 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale



Handwritten signatures in blue ink, including a large diagonal line across the page.

La STV

1	Presidente	REILLO Orsola	
2	Vice-Presidente	EPIFANIO Salvatore	
3	Ing	MATRAGRANO Luciano	
4	Ing	SOLLAZZO Francesco	
5	Ing	DEMASI Antonino	
6	Dott.ssa	DEFINA Rossella	
7	Dott	SCALISE Salvatore	
8	Dott	CASERTA Nicola	
9	Dott.ssa	CIMELLARO Deborah	
10	Dott	CURCIO Saverio	
11	Ing	GAMBARDELLA Costantino	
12	Geom	CORAPI Angelo Antonio (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
13	Dott	VOTANO Antonino Giuseppe	
14	Ing	BARONE Vincenzo	

Prot. n° 376929

SIAR



DEL - 4 DIC. 2017

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA - VAS - AIA - VI

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 29/11/2017

Oggetto: Istanza per la “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. per il progetto di “Richiesta di integrazione codici CER ed aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, già autorizzati dalla Provincia di Reggio Calabria, in un’area destinata alla lavorazione di materiali inerti autorizzata con concessione in sanatoria n. 45 del 22 Feb. 2001” nel Comune di **Reggio Calabria (RC)** - Proponente: **Domina Srl**

Premesso che:

- con domanda, assunta al prot. SIAR n. 263981 del 14/08/2017, il rappresentante legale della società Domina Srl, chiedeva l’attivazione della procedura di “screening” di VIA sul progetto in argomento;
- con pec acquisita al prot. n. 305973/SIAR del 02/10/2017 la ditta ha trasmesso documentazione amministrativa integrativa;
- in data 23/10/2017 la domanda veniva inviata al segretario della STV per l’inserimento negli elenchi delle pratiche da sottoporre a valutazione;
- il presidente della STV assegnava l’istanza in oggetto nella seduta del 14/11/2017;

PREMESSO CHE:

- il progetto in argomento riguarda un impianto di frantumazione inerti da C&D, per un quantitativo annuo di rifiuti in ingresso pari a 365.000 tonnellate/annue insistente su area di cava;
- le attività per le quali si chiede l’aumento di quantitativi e di codici CER, sono quelle di recupero [R13], [R5] ed [R10] del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti già oggetto di concessione in sanatoria n. 45/2001 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria, nonché in possesso di procedura semplificata rilasciata dalla Provincia di Reggio Calabria con iscrizione AUA 291/AUA/2015.
- Non risulta che nessuna delle attività di cui sopra siano state sottoposte ad alcuna procedura di valutazione ambientale;
- i terreni su cui insiste l’impianto sono identificati catastalmente al foglio di mappa 6 Sezione Gallico del Comune di Reggio Calabria particelle n.ri 273-274-275-319-323-326-327-328 e 747;
- il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Reggio Calabria, prot. n. 131306 del 30/08/2016 chiarisce che le aree interessate risultano in Zona E, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52 della L.U.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii, senza,

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

di fatto, indicare intervenute variazioni urbanistiche dovute alla presenza delle attività sopra descritte.

CONSIDERATO che il Certificato di Destinazione Urbanistica evidenzia in maniera chiara che le aree interessate dall'intervento sono a destinazione Agricola;

RICHIAMATA la Legge Urbanistica Regionale approvata con LR n. 19/2002 e le sue modifiche e integrazioni ed in particolare le previsioni di cui all'art. 51 comma 3 e le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 comma 2, che vietano la trasformazione d'uso del suolo non compatibile con la pratica agricola fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, in particolare:

- Il Piano in questione è stato approvato come variante al Piano di Fabbricazione la cui vigenza è limitata dalle disposizioni transitorie dell'art. 65 L.R. n. 19/2002 ss.mm.ii. "*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria*";
- La norma citata stabilisce: "*1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, devono approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, il Piano strutturale comunale o associato. 2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:*
 - a) *i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti.... Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, ...*", per cui la destinazione urbanistica dell'area in questione è tornata ad essere agricola;
- l'art. 51 medesima L.R. n. 19/2002, al comma terzo recita: "*Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata: a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti; b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto); c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione; d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate.*";

VALUTATO che:

- l'area in questione, contrariamente a quanto riportato negli elaborati progettuali, non ha più natura industriale;
- Il progetto in argomento prevede l'ampliamento e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti, in contrasto con la destinazione agricola dell'area;

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "*Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI*";

VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 "*Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA"*


VISTO Il Piano Regionale Rifiuti del 2016 ed in particolare i criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti, differenziati in funzione dei livelli di tutela;

**la Struttura Tecnica di Valutazione
RITIENE**







per quanto sopra premesso, considerato e rilevato, che il progetto "Richiesta di integrazione codici CER ed aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, già autorizzati dalla Provincia di Reggio Calabria, in un'area destinata alla lavorazione di materiali inerti autorizzata con concessione in sanatoria n. 45 del 22 Feb. 2001" nel Comune di **Reggio Calabria** (RC) - Proponente: **Domina Srl**, allo stato sia improcedibile per incoerenza con il quadro programmatico vigente.

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal proponente e che qualunque difformità e dichiarazione mendace, da parte dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli stessi elaborati, inficiano il parere medesimo.

La Struttura Tecnica di Valutazione



LA S.T.V.

1	Presidente	<i>Orsola REILLO</i>	
2	Vice-Presidente	<i>Salvatore EPIFANIO</i>	
3	Ing.	<i>Luciano MATRAGRANO</i>	
4	Ing.	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
5	Ing.	<i>Antonino DEMASI</i>	
6	Dott.ssa	<i>Rossella DEFINA</i>	
7	Dott.	<i>Salvatore SCALISE</i>	
8	Dott.	<i>Nicola CASERTA</i>	
9	Dott.ssa	<i>Deborah CIMELLARO</i>	
10	Geom.	<i>Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).</i>	
11	Ing.	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
12	Dott.	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
13	Dott.	<i>Saverio CURCIO</i>	
14	Dott.	<i>Pasquale SINATORA</i>	
15	Ing.	<i>Vincenzo BARONE</i>	